

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
– SEZIONE LAVORO

RICORSO

IL sottoscritto ing. Iaria Annunziato, (C.F.: RIA NNZ 79R27 F112J), nato il 27.10.1979 a Melito Porto Salvo, ivi residente in via Leonardo da Vinci, 2, ma rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Fasci (C.F.: FSC LNZ 58L12 H224Q), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato alla via Sbarre Centrali, trav. V, n. 33, Reggio Calabria, come da mandato rilasciato in calce al presente atto, *(il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: numero di Tel/fax 0965/1892662, pec : avvlorenzofasci@pecstudio.it),*

CONTRO

Il MIUR – Ministero dell'Istruzione, in persona del sig. Ministro – Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso *ope legis*;

NONCHE' CONTRO

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI[^] Ambito Territoriale di Reggio Calabria, in persona del Dirigente – Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso *ope legis*;

AVVERSO

La Graduatoria definitiva per le utilizzazioni e assegnazione per l'anno scolastico 2020\2021, limitatamente alla parte in cui l'odierno ricorrente è stato “*escluso ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'O.M. 60 del 10.07.2020*” nonché di ogni ulteriore provvedimento a detta graduatoria connesso, consequenziale e/o presupposto, ivi compresa la disapplicazione della detta graduatoria nella parte in cui non prevede alcun tipo di informativa nei confronti dei concorrenti esclusi;

oltre alla dichiarazione di illegittimità della graduatoria di cui sopra si chiede il reinserimento del ricorrente nella graduatoria medesima.

PREMESSO

- L'esponente ha presentato domanda per l'inserimento utile nella “*graduatoria provinciale per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché per l'attribuzione degli*



incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali” disposta dal Ministro con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

- La predetta domanda ha avuto esito negativo per quanto riguarda la graduatoria “A\26 – *Matematica* – ex D.P.R n. 19 del 14/02/2016, TAB4” - in quanto lo stesso è stato escluso con la motivazione di cui sopra.

Orbene, l'esclusione oggi contestata appare ingiusta ed illegittima in quanto infondata in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI

1) FORO COMPETENTE.

Si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario (del lavoro) posto che l'odierna controversia concerne l'esclusione dalle graduatorie provinciali scolastiche della provincia di Reggio Calabria (Consiglio Stato - Adunanza Plenaria, Cass. SS.UU.)

2) DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Si rileva che l'Amministrazione scolastica ha disposto la esclusione del ricorrente dalle graduatorie di cui sopra omettendo di comunicare l'avvio del procedimento, quindi non consentendo alcuna forma di partecipazione allo stesso non adottando, peraltro, alcun formale provvedimento tanto meno adeguatamente motivato. Né, potrebbe sostenersi in senso contrario che, versandosi nel caso di procedimento avviato a domanda, la P.A. non era tenuta agli adempimenti imposti dall'art. 7 e segg. della Legge n. 241\90 e ss.mm.ii., perché, nel caso di specie, si contesta il procedimento di esclusione dalla procedura adottato dall'Amministrazione d'ufficio e senza alcuna forma di contraddittorio con la ricorrente.

Infatti, come sopra detto, il ricorrente ha saputo della sua esclusione solo attraverso la visione della graduatoria pubblicata dal MIUR e, per questo non ha potuto partecipare all'endoprocedimento.

Vi è di più. L'esame della graduatoria chiarisce solo che l'odierno scrivente è stato escluso dalla graduatoria di che trattasi ed anche la norma di riferimento: *dell'art. 3, comma 6 dell'O.M. 60 del 10.07.2020*. Ma, a ben vedere, tale motivazione non può essere considerata coerente con quanto disposto dalla Legge 241\90; neanche richiamando l'orientamento che è possibile motivare per relationam attraverso la indicazione della legge violata.



Ed invero, l'art. 3, c. 6 prevede varie fasce dei possibili concorrenti alle GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze) ed indica quali sono i requisiti richiesti per l'accesso alle medesime graduatorie. Per cui il semplice riferimento alla detta norma non spiega quale è il reale motivo della esclusione che, stando così le cose, può essere riferibile a varie ipotesi di assenza e/o inadeguatezza di vari titoli e/o abilitazioni. Di tal che, detta motivazione appare insufficiente e non conforme all'obbligo imposto dall'art. 3 della detta Legge: *“ogni provvedimento compresi quelli concernenti lo svolgimento di concorsi ed il personale deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi di cui al comma 2”* (ipotesi che non hanno nulla a che vedere con il quale che ci riguarda).

3) **ERRONEA ESCLUSIONE DI REQUISITI IN REALTA' ESISTENTI. FALSA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI RIFERIMENTO.**

Come dianzi evidenziato, l'esclusione del ricorrente ha riguardato la graduatoria per la classe di concorso A-26 Matematica, scuola secondaria di secondo grado.

In mancanza di una espressa e chiara motivazione è da presumere che l'esclusione faccia riferimento dei titoli di cui all'art. 5 D.Lgs n. 59\2017 che, appunto descrive i requisiti per l'accesso al concorso ai posti di docente.

Ora, il ricorrente ha conseguito la laurea in ingegneria civile (in data 29.03.2006) presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (*all. n. 1*).

Ora, la laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso di che trattasi laddove siano presenti i requisiti previsti alla Tab. A del D.P.R. n. 19\2016 (*all. n. 2*).

Ed invero le note alla Tab. A spiegano che la *“laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I; analisi matematica II, geometria o geometria I e 2 corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità; analisi numerica o calcolo numerico”*.

Prima ancora va richiamata la “NOTA” pubblicata sul sito web del MIUR, sezione UPR (ufficio relazioni con il pubblico), percorso Personale scuola → Docenti → Titoli di accesso (*all. N. 3*) la quale puntualizza che *“i laureati di Vecchio Ordinamento, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo Ordinamento da 12 CFU..... nelle note della tab. A relative alla laurea di Nuovo Ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD (settori Scientifico Disciplinari) utili all'accesso, poi il requisito minimo di CFU per un gruppo*



di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione tra tutti i SSD elencati nel gruppo purchè la somma complessiva dei crediti non si a inferiore al totale”. Addirittura la nota riporta uno schema dove a mo' di esempio vengono riportati gli sviluppi dell'assunto sopra riportato.

Ciò detto, a questo punto occorre dire che il ricorrente porta in dote tutti i requisiti necessari per la sua ammissione ed invero la prova di tale assunto si ha leggendo la tabella 3 del Corso di Laurea in ingegneria civile (*all. n. 4*) che trova riscontro nel certificato di laurea (dove vengono riportati gli esami superati) (*all. n. 5*).

Orbene, per spiegare meglio l'esistenza di ogni titolo si opera un riassunto in combinato disposto tra i titoli acquisiti e la nota alla tab. A. Tale nota può dividersi in due parti:

La prima prevede che il curriculum studiorum del candidato:

abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di:

-analisi matematica I: troviamo detta materia nel piano di studi (n. 2) ed è specificato che è una materia di carattere “annuale” e soprattutto troviamo il corrispondente esame nel certificato di laurea: (voce n. 50001).

-analisi matematica II: vale lo stesso ragionamento: detta materia si trova indicata nel piano di studi (n. 3) con carattere annuale ed inoltre troviamo il corrispondente esame nel certificato di laurea (voce 50002).

-geometria o geometria I: vale lo stesso ragionamento: detta materia si trova indicata nel piano di studi (n. 1) con carattere annuale ed inoltre troviamo il corrispondente esame nel certificato di laurea (voce 50005).

La seconda parte prescrive inoltre:

2 corsi annuali o 4 semestrali tra i seguenti: “geometria e algebra o algebra ed elementi di geometria”, “calcolo delle probabilità”, “analisi numerica o calcolo numerico”.

La suesposta “NOTA” pubblicata sul sito web del MIUR, (all. N. 6) autorizza i Laureati di Vecchio Ordinamento a convertire le annualità in 12 CFU (Crediti Formativi Universitari) e le semestralità in 6 CFU e di combinare, in qualunque modo si voglia, il numero prescritto di CFU relativi ai SSD (Settori Scientifici Disciplinari) riguardante ai corsi indicati.

I SSD in questione sono MAT-3 per “geometria e algebra o algebra ed elementi di geometria”, MAT-6 per “calcolo delle probabilità”, MAT-8 per “analisi numerica o calcolo numerico”, così come ridefiniti e aggiornati nell'Allegato A del D.M. 4 ottobre 2000.



In base a ciò, la prescrizione precedente si traduce in:

...24 CFU nei SSD MAT-3, MAT-6, MAT-8.

Il ricorrente aveva già conseguito 12 CFU nel settore MAT-3 per aver superato l'esame annuale di “*Geometria*” all'interno del suo percorso accademico.

Lo stesso ha poi integrato il suo curriculum studiorum conseguendo negli ultimi anni i corsi di studio:

– “*Geometria analitica*”, SSD MAT-3, presso l'Università E-Campus per complessivi 6 CFU (*all. n. 7*);

– “Probabilità e statistica”, SSD MAT-6, presso l'Università Guglielmo Marconi per complessivi 6 CFU (*all. n. 8*);

conseguendo così il numero richiesto di 24 CFU, 18 CFU nel SSD MAT-3 e 6 CFU nel SSD MAT-6.

Ebbene, a questo punto si delinea in tutta evidenza il quadro d'insieme che contiene la posizione del ricorrente il quale ha portato in dote, nel momento in cui ha presentato la domanda per l'inserimento alla graduatoria di che trattasi, tutti i requisiti richiesti.

A questo punto, possiamo dire che l'esclusione del ricorrente è stata frutto di errore; comunque è frutto di una valutazione sbagliata e come tale merita di essere censurata dall'adito Tribunale.

Per tutte le suesposte ragioni, l'odierno istante, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

CHIEDE

Che, l'adito Tribunale in Funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con contestuale termine per le notifiche di rito, voglia:

- a) Accertare, dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente a vedere attribuiti i titoli, riconosciuti i requisiti sopra riassunti;
- b) Per l'effetto, voglia dichiarare nulla, e\o annullare la graduatoria oggi contestata, limitatamente alla posizione del ricorrente; in ogni caso dichiarare illegittima, ingiusta ed errata la esclusione del ricorrente per i motivi di cui sopra;
- c) Conseguentemente, voglia l'adito Giudice del Lavoro, reinserire in posizione utile il ricorrente nella graduatoria oggi contestata;
- d) Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.



Studio Legale
Avv. Lorenzo Fasci

-Patrocinante in Cassazione-

Via Sbarre Centrali, trav. V[^], n. 33, Reggio Calabria Tel. e Fax. 0965.1892662 – Cell.:345.9115047

E-mail: avv.lorenzofasci@gmail.com – PEC: avvlorenzofasci@pecstudio.it

Si allegano documenti come da indice.

Considerata la natura del presente procedimento, lo stesso sconta un contributo di euro indica quale contributo unificato di euro 118,50.

Salvis juribus.

Reggio Calabria lì 30.01.2020

Avv. Lorenzo Fasci

